

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (SGPR), in seguito denominato Segretariato generale, con sede legale in via della Dataria n. 96 – 00187 Roma (c.f. 00543100580), rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, Dott. Gino Onorato, su delega del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Dott. Ugo Zampetti;

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4 (Partita IVA 08183101008), rappresentato dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi;

di seguito congiuntamente definite quali le Parti

.....

Visti

- a) il Decreto Presidenziale (d'ora in avanti D.P.) 21 novembre 2016, n. 34/N che istituisce e definisce le competenze del Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano, tra le quali rientrano quelle relative agli aspetti scientifici e alla valorizzazione e conservazione del patrimonio florofaunistico e di tutela ambientale;
- b) il D.P. 17 gennaio 2020, n. 69/N come modificato dal D.P. 16 settembre 2025 n.33/N recante nuove disposizioni relative alla qualificazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale della Tenuta presidenziale di Castelporziano e alla disciplina degli organi consultivi,

istituendo il Consiglio scientifico e il Comitato di coordinamento interistituzionale;

- c) il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 maggio 1999 e ss.mm.ii. che istituisce la Riserva naturale statale di Castelporziano;
- d) il Decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 2017 che designa, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, cd. direttiva 'Natura 2000'), la Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Castel Porziano (Tenuta presidenziale)" - IT6030084, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Castel Porziano (fascia costiera)" – IT6030027 e la Zona Speciale di Conservazione "Castel Porziano (querceto igrofilo)" - IT6030028;
- e) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede – ove compatibile - che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Premesso che

- f) nel rispetto della specifica destinazione della Tenuta di Castelporziano quale compendio conferito in dotazione al Presidente della Repubblica, è essenziale garantire la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del capitale naturale e culturale dell'area, nonché dei servizi ecosistemici conseguenti.

Considerato che

- g) il Segretariato generale intende rafforzare il contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile di livello globale, unionale e nazionale, affrontando i cambiamenti climatici, la perdita di

biodiversità e la desertificazione a tutela delle future generazioni, nel contesto dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

- h) il Segretariato generale intende instaurare una collaborazione scientifica con organi competenti su tematiche inerenti al Programma di monitoraggio e la gestione sostenibile della Tenuta presidenziale di Castelporziano anche al fine di incrementare i dati da inserire nella banca dati C BioDB;
- i) il CREA, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, zootecnico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria;
- j) il CREA svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- k) il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - 1. stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - 2. promuovere la formazione universitaria e post-universitaria attraverso strumenti propri del mondo accademico nonché la crescita scientifica del proprio personale;
 - 3. fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, e servizi a terzi in regime di diritto privato.

- l) le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento in ambito scientifico e didattico, e pertanto, intendono avviare una collaborazione mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività, della salute pubblica e dell'ambiente, anche tenuto conto delle positive collaborazioni già congiuntamente sviluppate;
- m) le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità del Segretariato generale e del CREA e le stesse attività soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità, in attuazione dello sviluppo sostenibile;
- n) le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e scopo dell'Accordo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
2. Il presente Accordo instaura un rapporto di collaborazione fra il Segretariato generale e il CREA avente ad oggetto le attività di monitoraggio, ricerca, formazione e divulgazione nei settori di interesse comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'azione congiunta può riguardare:

- i. il potenziamento delle attività conoscitive svolte dal CREA e dalla Tenuta di Castelporziano attraverso l'impiego programmato e coordinato di risorse umane e strumentali di ricerca e di studio;
- ii. il reciproco rafforzamento delle capacità tecnico scientifiche e la predisposizione di modelli standardizzati per la raccolta dei dati, finalizzata anche ad una auspicabile omogeneizzazione e integrazione delle reti di acquisizione dati;
- iii. la definizione di programmi di indagine sugli habitat della Tenuta, sulle popolazioni vegetali e animali anche sotto il profilo genetico, per la valutazione del grado di conservazione e dello stato di qualità ecologica in coerenza con le norme vigenti;
- iv. la definizione dei piani di monitoraggio standardizzati degli habitat di interesse conservazionistico in coerenza con quanto attuato a livello nazionale e sovranazionale, nonché dei piani di ripristino ambientale secondo le recenti disposizioni internazionali e nazionali conseguenti al Regolamento Europeo sulla "Restoration", la strategia Europea sulla Biodiversità e l'area prioritaria delle "Nature-Based Solutions;"
- v. il rafforzamento e la prosecuzione delle attività di rilevamento a lungo termine delle principali variabili meteo-climatiche, anche al fine di fornire supporto alla gestione agro-ambientale e alle attività di studio e ricerca;
- vi. la prosecuzione delle attività di studio e ricerca legate alla gestione agronomica dei sistemi colturali;
- vii. il supporto nella definizione scientifico analitica di piani di monitoraggio delle componenti più sensibili delle matrici ambientali;

- . l'aggiornamento professionale del rispettivo personale, per quanto funzionale e di competenza in merito alle suddette attività, prevedendone la partecipazione ai corsi/stage che saranno eventualmente organizzati dalle Parti;
- i. lo sviluppo e la collaborazione in progetti di studio, ricerca e monitoraggio, con particolare riferimento a quelli oggetto di Programmi e/o Direttive dell'Unione Europea.

Art. 2

Nomina dei responsabili scientifici per l'attuazione dell'Accordo e loro funzioni

1. I responsabili scientifici per l'attuazione dell'Accordo quadro sono:
 - i) per il Segretariato generale, la dott.ssa Giulia Bonella, Capo Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano;
 - ii) per il CREA – la dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, Direttore generale;
 - iii) per il CREA – il prof. Alberto Cavazzini, Direttore tecnico-scientifico.
2. I responsabili scientifici svolgono funzioni tecnico operative per l'effettiva attuazione del presente Accordo, anche tramite la stipula delle convenzioni di cui all'art. 3 del presente Accordo e la valutazione periodica dell'andamento e dell'efficacia dello stesso, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
3. I responsabili scientifici per l'attuazione redigono congiuntamente una relazione finale sullo stato di avanzamento dell'Accordo, e una relazione conclusiva, da sottoporre ai rappresentanti del SGPR e del CREA.

4. L'eventuale sostituzione dei responsabili scientifici per l'attuazione ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto entro 10 giorni dalla sostituzione.

Art. 3

Onerosità dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro è stipulato a titolo non oneroso. Ciascuna Parte provvederà con le proprie risorse umane e strumentali ad espletare le attività di rispettiva competenza, anche quando svolte in modo coordinato.
2. Tuttavia, le convenzioni operative di cui al successivo art. 4 possono porre a carico di una delle Parti gli oneri derivanti da specifiche attività ivi disciplinate.

Art. 4

Modalità di attuazione dell'Accordo

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno disciplinati con una o più convenzioni. Le predette convenzioni in particolare disciplinano:
 - le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività stesse;
 - gli aspetti gestionali, assicurativi ed economici di dette attività.

Art. 5

Durata dell'Accordo

1. La durata del presente Accordo è stabilita in tre anni, a decorrere dalla data di compiuta sottoscrizione per via digitale.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti riportati nella relazione conclusiva di cui al comma 3 dell'art. 2, il Segretariato generale e il CREA possono stipulare un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 6

Titolarità, riservatezza e utilizzo dei dati

1. I dati, le informazioni e ogni altra serie storica rilevata sulla Tenuta nell'ambito del presente Accordo costituiscono patrimonio informativo del SGPR e restano di esclusiva titolarità del medesimo.
2. Le elaborazioni scientifiche, i modelli, le metodologie, i protocolli tecnici, le analisi genetiche, i piani di monitoraggio e di ripristino, le relazioni tecniche e gli ulteriori risultati derivanti dall'elaborazione dei dati di cui al comma 1 sono di titolarità congiunta del SGPR e del CREA, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
3. Ciascuna Parte può utilizzare i dati e i risultati di cui ai commi 1 e 2 per finalità istituzionali, scientifiche, formative e di divulgazione interna, con obbligo di indicare la paternità congiunta delle elaborazioni di cui al comma 2 e la titolarità esclusiva del SGPR sui dati territoriali e informativi di base.
4. È vietata la diffusione verso terzi, la pubblicazione o la divulgazione pubblica, anche parziale, dei dati e dei risultati di cui ai commi precedenti senza previa autorizzazione scritta del SGPR.
5. Le convenzioni operative di cui all'art. 4 definiscono eventuali diritti economici e ulteriori limiti all'uso dei risultati, nel rispetto del principio secondo cui il SGPR conserva in ogni caso il diritto di utilizzare liberamente e senza oneri i dati relativi alla Tenuta per fini istituzionali.

Art. 7

Disciplina del personale

1. Il personale del CREA può accedere alla Tenuta presidenziale di Castelporziano nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso previste per la dotazione immobiliare della Presidenza della Repubblica.
2. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative e agli altri obblighi di legge relativi al proprio personale.

Art. 8

Utilizzo dei segni distintivi

1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo del Segretariato generale e del CREA, salva l'espressa autorizzazione della Parte titolare.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2017/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, così come attuati dal Decreto Presidenziale del 15 novembre 2019, n. 66/N. Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità della collaborazione istituzionale.

2. In caso di cessazione del presente Accordo, le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente

Art. 10

Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta, con posta elettronica certificata, da effettuarsi con preavviso di almeno trenta (30) giorni ai seguenti indirizzi pec:
servizio.tenuta.castelporziano@pec.quirinale.it
crea@pec.crea.gov.it
2. In caso di recesso, le Parti concordano le modalità di completamento o chiusura delle attività in corso, definendo lo stato di avanzamento, i risultati parziali conseguiti e l'utilizzo dei risultati, dei dati e della documentazione prodotti fino alla data di efficacia del recesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale e riservatezza di cui all'art. 6 e di protezione dei dati personali di cui all'art. 9.

Art. 11

Modifiche dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 12

Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di validità,

interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 13

Disposizioni finali e di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla legge n. 241/1990 nonché alle norme del codice civile, in quanto compatibili.
2. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale.

Per

Il Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica

Per

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

Il Vice Segretario per
l'amministrazione e il personale
Dott. Gino Onorato

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi